



## STUDIO NEGRI E ASSOCIATI

**CIRCOLARE MONOTEMATICA  
REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI**

**Data: 08/01/2008**

### **REGIME FISCALE SEMPLIFICATO PER I CONTRIBUENTI MINIMI**

*Articolo 1 commi da 96 a 117 della legge Finanziaria per il 2008  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.73/E del 21 dicembre 2007*

La Legge Finanziaria 2008 ha introdotto con decorrenza 1 Gennaio 2008 un regime fiscale semplificato ed agevolato (c.d. Regime del Contribuenti minimi) per le **Persone fisiche residenti nel territorio dello stato esercenti attività di impresa, arti o professioni, che nell'anno solare precedente abbiano conseguito ricavi o compensi in misura non superiore a 30.000,00 Euro.**

Con l'entrata in vigore di questo regime vengono automaticamente abrogati i seguenti regimi di semplificazione:

- regime dei contribuenti minimi in franchigia;
- regime fiscale delle attività marginali;
- regime c.d. "super-semplificato" per le imprese ed i lavoratori autonomi di minori.

Di seguito elenchiamo le principali peculiarità e semplificazione del regime in oggetto:

#### **REQUISITI PER ACCEDERE AL REGIME**

<b><u>Nell'anno solare precedente</u></b>	<p>a) I Ricavi o compensi ragguagliati ad anno, non devono essere superiori a € 30.000,00. In tale limite non rilevano i ricavi e i compensi derivanti dall'adeguamento agli studi di settore, mentre se sono esercitate contemporaneamente più attività, il limite tiene conto della somma dei ricavi e compensi relativi alle singole attività. Nel caso di inizio attività in corso d'anno, il limite di Euro 30.000,00 deve essere ragguagliato ad anno;</p> <p>b) Non devono essere state effettuate cessioni all'esportazione, ovvero operazioni assimilate alle cessioni all'esportazione, servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali, operazioni con lo Stato della Città del Vaticano o con la Repubblica di San Marino, trattati ed accordi internazionali (art. i 8, 8-bis, 9, 71 e 72 del DPR n. 633 del 1972);</p> <p>c) Non devono essere state sostenute spese per lavoro dipendente o co.co.co. o lavoratori a progetto, né devono essere stati corrisposti compensi ad associati in partecipazione con apporto di solo lavoro. Tale disposizione riguarda anche le spese per prestazioni di lavoro effettuate dall'imprenditore medesimo o dai suoi familiari, di cui all'articolo 60 del TUIR, ad eccezione dei compensi corrisposti ai collaboratori dell'impresa familiare;</p>
<b><u>Nel triennio solare precedente</u></b> (ad esclusione dei soggetti che iniziano l'attività nel 2008)	Non devono essere stati acquistati, anche mediante contratti di appalto e di locazione, nei tre anni precedenti a quello di entrata nel regime, beni strumentali di valore complessivo superiore a 15.000,00 Euro. Il valore dei beni strumentali cui far riferimento è costituito dall'ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni di acquisto effettuate anche presso soggetti non titolati di partita IVA. Per determinare il rispetto del limite sopraccitato, assume rilevanza, per i beni mobili la data di consegna, mentre per le prestazioni di servizio il pagamento del corrispettivo. Con riferimento ai beni strumentali

#### **RIPRODUZIONE VIETATA**

Sede Legale Via Balicco, 63 - 23900 LECCO - ITALIA C.F. e P. IVA 02922330135 - tel +39 0341 226911 - fax +39 0341 360544  
e-mail studio@negriassociati.com - www.negriassociati.com



utilizzati solo in parte per l'attività di impresa o di lavoro autonomo il relativo corrispettivo va assunto al 50 per cento.

### **FATTISPECIE DI ESCLUSIONE DAL REGIME**

Sono esclusi dal regime:

- a) I soggetti non residenti che svolgono attività nel territorio dello Stato
- b) I soggetti che si avvalgono di regimi speciali, quali:
  - Agricoltura e attività connesse e pesca;
  - Vendita sali e tabacchi;
  - Commercio dei fiammiferi;
  - Editoria;
  - Gestione di servizi di telefonia pubblica;
  - Rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta;
  - Intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n.640/72;
  - Agenzie di viaggi e turismo;
  - Agriturismo;
  - Vendite a domicilio;
  - Rivendita di beni usati, di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione;
  - Agenzie di vendite all'asta di oggetti d'arte, antiquariato o da collezione;
- c) Che effettuano in via esclusiva o prevalente cessioni di immobili e di mezzi di trasporto nuovi;
- d) Soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti.

### **INGRESSO NEL NUOVO REGIME**

#### *Contribuenti già in attività*

Il regime dei contribuenti minimi è il **regime naturale** per i soggetti che posseggono i requisiti sopra esposti e per i soggetti che avendone i requisiti hanno applicato nel 2007 il regime della franchigia (questi ultimi continueranno ad usare lo speciale numero di partita iva loro attribuito). Questo comporta che tali soggetti possano dal 01/01/2008 iniziare automaticamente ad applicare il nuovo regime senza dover fare alcuna comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Tra i soggetti che possono utilizzare questo nuovo regime sono presenti inoltre, i contribuenti che per il 2007, anche se in possesso dei requisiti per poter applicare il regime della franchigia, hanno optato per il regime ordinario.

I contribuenti che applicano il regime delle nuove iniziative produttive e sono contestualmente in possesso dei requisiti per applicare il nuovo regime potranno continuare ad adottare il regime delle nuove iniziative fino alla scadenza naturale (triennio) oppure passare al regime dei minimi anche se non è ancora terminato il triennio.

#### *Contribuenti che iniziano l'attività*

I contribuenti che iniziano una attività di impresa arte o professione e presumono di rispettare i limiti richiesti dal regime in oggetto, devono presentare il modello AA9/8 barrando nel quadro B la casella "Contribuenti minori"; tale opzione consente di aderire immediatamente al regime dei minimi.

### **DISAPPLICAZIONE DEL REGIME**

L'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disapplicazione del regime può avvenire in due modi:

- 1) **per opzione**, tramite comportamento concludente (es. addebitando l'I.V.A. ai propri cessionari). Tale opzione dovrà poi essere comunicata all'Agenzia delle Entrate con la prima dichiarazione annuale presentata successivamente alla scelta;
- 2) **per legge**, in caso di superamento dei limiti di legge per l'accesso al regime ovvero in caso si realizzi una delle fattispecie che non consente l'applicazione del regime;

E' altresì possibile la revoca dal regime ordinario con effetto dal 2009 con conseguente adozione del regime dei minimi dal 2009 comunicando la revoca mediante il quadro VO, essendo i soggetti in esame esonerati dalla dichiarazione I.V.A.

Il regime cessa la sua efficacia dall'esercizio successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per

**RIPRODUZIONE VIETATA**



l'applicazione. Tuttavia se i ricavi o compensi superano di oltre il 50% il limite di Euro 30.000,00 il regime dei minimi cessa la sua efficacia nell'anno stesso in cui avviene il superamento e comporta l'applicazione di tutti gli adempimenti previsti per il regime ordinario fin dall'inizio del periodo d'imposta.

### **SEMPLIFICAZIONI I.V.A.**

I soggetti che applicano il nuovo regime non addebitano l'I.V.A. in fattura e non hanno diritto alla detrazione dell'I.V.A sugli acquisti, sono inoltre esonerati dall'obbligo di:

- versamento dell'I.V.A.;
- dichiarazione e comunicazione annuale I.V.A.;
- registrazione delle fatture emesse;
- registrazione dei corrispettivi;
- registrazione degli acquisti;
- tenuta e conservazione dei registri e documenti, fatta eccezione per le fatture di acquisto e le bollette doganali d'importazione;
- compilazione e invio dell'elenco clienti e fornitori;

Permangono invece i seguenti obblighi:

- numerazione e conservazione delle fatture d'acquisto e delle bollette doganali;
- certificazione dei corrispettivi (sulle fatture emesse dovrà essere annotato che trattasi di "operazione affettuata ai sensi dell'art.1, comma 100, della Finanziaria 2008");
- integrazione delle fatture relative agli acquisti intracomunitari e per le operazioni per le quali risultino debitori d'imposta (esempio reverse-charge per il settore edile), con l'indicazione dell'aliquota e versamento della relativa imposta entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento dell'operazione. Le cessioni a i soggetti comunitari non sono considerate cessioni intracomunitarie, quindi sulla fattura dovrà essere annotato che "l'operazione non costituisce cessione intracomunitaria ai sensi dell'art.41, comma 2-bis del d.l. 30 agosto del 1993, n.331".

### **SVANTAGGI**

- in caso di passaggio al nuovo regime e in presenza di rimanenze di beni e servizi non ancora ceduti o utilizzati dovrà essere effettuata la rettifica della detrazione operata sugli acquisti, versando l'I.V.A. relativa a tali beni e servizi in unica soluzione o in 5 rate annuali. Per i beni ammortizzabili, compresi i beni immateriali, la rettifica va eseguita soltanto se non sono trascorsi 4 anni dalla loro entrata in funzione ovvero 10 dalla data di acquisto per i fabbricati o loro porzioni e non si effettua per i beni di costo unitario non superiore a Euro 516,46 o per i beni il cui coefficiente d'ammortamento è superiore al 25%.
- l'I.V.A. che viene addebitata sulle fatture d'acquisto essendo indetraibile costituisce una componente di costo e determina automaticamente una minore redditività dell'attività.

### **IMPOSTE SUI REDDITI**

Il reddito di impresa o di lavoro autonomo è determinato:

- Con il **criterio di cassa** in modo semplificato come differenza tra l'ammontare dei ricavi e compensi percepiti e le spese sostenute;
- **Non assumono rilevanza le quote d'ammortamento e la valutazione delle rimanenze. Il costo d'acquisto dei beni strumentali verrà dedotto interamente nel periodo di imposta in cui è stato sostenuto, di contro il corrispettivo relativo alla successiva cessione costituisce Plusvalenza interamente tassata nell'esercizio;**
- **Le perdite fiscali** generate negli anni in cui si applica il regime in oggetto, così come quelle generatesi nei periodi antecedenti, sono compensabili con il reddito prodotto dal nuovo regime;
- **I contributi previdenziali e assistenziali** obbligatori sono deducibili direttamente dal reddito di impresa o lavoro autonomo;
- **Non è previsto alcune esonero dall'obbligo di effettuazione della ritenuta alla fonte** che dovrà quindi essere esposta in fattura;

**RIPRODUZIONE VIETATA**



- Il reddito d'impresa o lavoro autonomo prodotto nel nuovo regime **non concorre alla formazione del reddito complessivo**; qualora il contribuente non possieda redditi di altra natura non potrà far valere eventuali deduzioni o detrazioni. Tuttavia il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva **rileva**, in aggiunta al reddito complessivo, ai fini del riconoscimento delle **detrazioni per carichi di famiglia**, nonché ai fini della **determinazione della base imponibile per i contributi previdenziali, non rileva** per determinare il reddito ai fini delle **detrazioni di cui all'art. 13, TUIR**.
- I componenti positivi e negativi originati in periodi precedenti all'adozione del nuovo regime rinviati in virtù delle disposizioni del TUIR (ad esempio plusvalenze rateizzate, manutenzioni e riparazioni eccedenti la quota deducibile) partecipano, per le quote residue, alla formazione del reddito **dell'anno precedente a quello di adozione del regime**. Per la determinazione dell'importo imponibile o deducibile collegato ai componenti di reddito rinviati da precedenti periodi va considerata la somma algebrica delle quote di tali componenti tenendo presente che se il risultato di tale somma algebrica:
  1. è superiore a 5.000 euro, l'eccedenza rispetto ad € 5.000 - sia essa riferita ad un componente positivo o negativo di reddito - dovrà concorrere alla formazione del reddito del medesimo periodo d'imposta;
  2. è inferiore ad € 5.000, non assumerà rilevanza nella determinazione del reddito se trattasi di componente positivo di reddito;
  3. è inferiore a e 5.000, il relativo importo potrà essere portato integralmente in deduzione solo se rappresentativo di un componente negativo di reddito.
- Al fine di evitare duplicazioni d'imposta, Il Decreto precisa che i componenti positivi concorrono alla formazione del reddito **per la parte che eccede le rimanenze finali dell'ultimo periodo d'imposta in cui si adotta il regime ordinario**.

#### **IRAP**

I contribuenti che aderiscono a questo regime sono esonerati dal versamento e dalla dichiarazione dell'imposta Irap.

#### **STUDI DI SETTORE**

I contribuenti che aderiscono a questo regime sono esclusi sia dagli studi di settore che dai parametri.

#### **NOTA BENE**

**In merito alla normativa appena esposta Vi preghiamo di contattarci quanto prima per poter valutare, la convenienza ad aderire al regime.**

**RIPRODUZIONE VIETATA**